**COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO**

**Provincia di Perugia**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.

|  |  |
| --- | --- |
| **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE** | |
| **Art. 1** | OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
| **Art. 2** | PRESUPPOSTO |
| **Art. 3** | DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI |
| **Art. 4** | SOGGETTI PASSIVI |
| **Art. 5** | LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO |
| **Art. 6** | LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO |
| **Art. 7** | DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE |
| **Art. 8** | PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI  SUPERFICIARIE |
| **Art. 9** | RIRIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO |
| **Art. 10** | DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO |
| **Art. 11** | ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI |
| **Art. 12** | COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
| **Art. 13** | PIANO FINANZIARIO |
| **Art. 14** | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| **Art. 15** | DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE  DOMESTICHE |
| **Art. 16** | TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE |
| **Art. 17** | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE |
| **Art. 18** | OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA |
| **Art. 19** | MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
| **Art. 20** | ZONE NON SERVITE |
| **Art. 21** | RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| **Art. 22** | RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE |
| **Art. 23** | RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE |
| **Art. 24** | CUMULO DI RIDUZIONI |
| **Art. 25** | FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI |
| **Art. 26** | TRIBUTO GIORNALIERO |
| **Art. 27** | TRIBUTO PROVINCIALE |
| **Art. 28** | RISCOSSIONE |
| **Art. 29** | DICHIARAZIONE TARI |
| **Art. 30** | RIMBORSI E COMPENSAZIONE |
| **Art. 31** | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
| **Art. 32** | VERIFICHE ED ACCERTAMENTI |
| **Art. 33** | SANZIONI ED INTERESSI |
| **Art. 34** | ACCERTAMENTO CON ADESIONE |
| **Art. 35** | RISCOSSIONE COATTIVA |
| **Art. 36** | DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI |
| **Art. 37** | IMPORTI MINIMI |
| **Art. 38** | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
| **Art. 39**  **Art. 39** | NORMA DI RINVIO |
| **Art. 40** | ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI |

**ART. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l’istituzione dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Cerreto di Spoleto, in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

**Art. 2**

**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5;

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**ART. 3**

**DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 4**

**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

**ART. 5**

**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno almeno su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. E’ soggetto alla Tari l’ utilizzo di fatto dell’ immobile, quindi sono tassabili anche i locali non conformi alle norme e ai provvedimenti urbanistico-edilizie. Agli effetti della tassazione si considerano le aree coperte suscettibili di produrre rifiuti, anche se aperte da almeno un lato, quali ad esempio porticati, chiostri, tettoie e simili.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è comunicato o, solo di fatto, svolto l'esercizio di un'attività nei locali medesimi**.**
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle, non operative e/o non attrezzate, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

**ART. 6**

**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

***Utenze domestiche***

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*

- *locali non arredati e/o privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);*

- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*

- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

***Utenze non domestiche***

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;*

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*

*- Le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti, attrezzature e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), per i quali non risultino rilasciate autorizzazioni, da parte degli enti competenti, per l’esercizio di attività nell’immobile. La presenza anche di un solo elemento sopra indicato o il solo svolgimento di fatto dell’ attività costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti*

*- aree scoperte, se non attrezzate e non operative, destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*

*- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*

*- aree impraticabili;*

*- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*

*- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e non commerciabili;*

*- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*

b) aree scoperte non operative e/o non attrezzate, pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**ART. 7**

**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano tassabili le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, o della TARSU.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138, attualmente, ove sia possibile la misurazione puntuale delle planimetrie catastali dal 100% della superficie effettiva calpestabile. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Per i distributori di carburante è soggetta a tassazione la superficie dei locali utilizzati per l’ attività, sommata all’ area corrispondente alla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza di tale sommatoria, una superficie forfettaria pari a 20 mq per ogni colonnina di erogazione istallata.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

##### ART. 8

**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, la quantificazione delle superfici relative è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoria di attività** | **% di abbattimento della superficie** |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 40% |
| Officine meccaniche per riparazione auto, moto, macchine agricole e gommisti, elettrauto | 30% |
| Caseifici, cantine vinicole e frantoi | 30% |
| Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie | 30% |
| Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metal meccaniche | 40% |
| Laboratori fotografici o eliografici, tipografie, stamperie | 25% |
| Distributori di Carburante | 10% |
| Pasticcerie, panifici e gastronomia | 20% |
| Macellerie | 40% |
| Ambulatori medici e domestici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi | 10% |
| Elettrauto | 25% |
| Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose | 25% |
| Parrucchieri | 30% |
| Lavorazioni materie plastiche e vetroresine | 30% |

1. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo comma 4 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata individuazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui ai commi precedenti il soggetto passivo, a pena di decadenza dall’ esclusione, dovrà presentare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di competenza apposita domanda di esclusione con allegata la dimostrazione dell’ avvenuto trattamento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente e/o dell’ avvenuto corretto avvio al recupero (contratti, formulari, fatture, MUD ed altra documentazione di legge).

##### ART. 9

**RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO**

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo, a proprie spese, comprovandone l’ avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per la disciplina relativa si rinvia al successivo art. 23.

**ART. 10**

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe nei termini previsti, per l’anno successivo si intendono prorogate le tariffe in vigore.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

1. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo criteri razionali.

A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del DPR. N. 158/99.

Ai sensi dell’ art. 1, co. 658 della L. 147/2013 il Comune può annualmente stabilire l’ articolazione delle tariffe fra utenze domestiche e non domestiche attribuendo un correttivo in riduzione, per la parte fissa e per la parte variabile, a favore delle utenze domestiche per l’ effettuazione della raccolta differenziata.

La delibera annuale di approvazione delle tariffe stabilirà la misura del correttivo e le modalità di calcolo.

1. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ***(quota fissa)***, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione ***(quota variabile).***

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99.

**ART. 11**

**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**ART. 12**

**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*.*

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 13**

**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. I l piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
4. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
5. b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
7. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità gli atti di approvazione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
8. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

**ART. 14**

**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

**1.**  La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**ART. 15**

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE**

**DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici Comunali. anche se intestatari di autonoma scheda di famiglia. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa e applicate d’ ufficio dall’ Ufficio tributi in sede di tariffazione.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo;

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi, debitamente documentata;

Tale esclusione viene riconosciuta solo nel caso di residenti all’interno dell’unità abitativa in numero di due o più, su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta stessa.

Nel solo caso di immobili posseduti da unico occupante, purchè non locati, con lo stesso unico occupante in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall’ istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito n. 2 (due) occupanti.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in n. 2 (due) occupanti, in caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Per le autorimesse, cantine o altri luoghi simili di deposito, occupate o condotte da persone fisiche prive nel Comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persone fisiche, si considerano n. 1 occupante.

**ART. 16**

**TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono rappresentati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per la ripartizione del costo complessivo a carico delle utenze domestiche e non domestiche si applica il comma 4 del precedente art. 10.

**ART. 17**

**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. I locali e le aree scoperte operative relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie riportate nell’allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, o a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l’attività effettivamente svolta.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata, su richiesta dell’interessato, se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.

**ART. 18**

**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

**ART. 19**

**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

##### ART. 20

**ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dal primo giorno di attivazione del servizio di raccolta

**ART. 21**

**RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo TA.RI. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od uso altro uso limitato e discontinuo viene ridotta nella misura del 20%, a condizione che:
2. Il contribuente presenti apposita autocertificazione, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, su specifico modello messo a disposizione dagli Uffici Comunali, nella quale dovrà dichiarare, tra l'altro, che l'utilizzo dell'abitazione non supera i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
3. Presentazione, a corredo della suddetta autocertificazione, della fattura di fine anno dell'Enel o di altro gestore da cui si evince il consumo dell'energia elettrica nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta;
4. la riduzione tariffaria, indicata al punto precedente, compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno di presentazione della stessa;
5. La scadenza di presentazione dell'autocertificazione viene fissata definitivamente entro il 30 GIUGNO di ogni anno. Se presentata oltre tale data la riduzione verrà applicata a partire dall’ anno successivo;
6. Il soggetto passivo interessato dalla riduzione della Tariffa TA.RI. è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
7. Il competente Ufficio Comunale avrà comunque la facoltà di richiedere anche per gli anni successivi al primo la documentazione da cui si evince il consumo dell'energia elettrica nel corso dell'anno solare precedente.
8. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione del 10% per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale riduzione non è cumulabile con quella prevista al precedente comma 2 del presente articolo, ma si pone in alternativa ad essa. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

##### ART. 22

**RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE**

**DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, da utilizzare in area verde o terreno agricolo di superficie di almeno mq 20 per le abitazioni singole e di almeno mq. 60 per i condomìni.

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune ed il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale e corretta pratica di compostaggio.

L' agevolazioni indicata nel precedente commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

**ART. 23**

**RIDUZIONI/ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% sia per la parte fissa che variabile, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, limitatamente e fino al totale complessivo della parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’ anno di riferimento mediante specifica attestazione rilasciata dall’ impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’ attività di recupero.

Per “recupero” si intende, ai sensi dell’ art. 183, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’ interno dell’ impianto o nell’ economia in generale.

La formula per il calcolo della riduzione spettante all’ utenza non domestica è la seguente.

R = Kr/Kd

Dove:

R = Coefficiente di riduzione

Kr = quantità in Kg avviata al recupero/superficie

Kd = coefficiente di produttività previsto al punto 4.4 Allegato 1 del DPR n 158/1999 (tabella 4b – valore minimo)

Dettaglio riduzioni limitatamente alla parte variabile:

|  |  |
| --- | --- |
| Risultato del coefficiente di riduzione | Misura della riduzione |
| Per R da 0,2 a 0,30 | 15% |
| Per R da 0,31 a 0,40 | 40% |
| Per R da 0,41 a 0,60 | 70% |
| Per R maggiore di 0,60 | 100% |

**ART. 24**

**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

##### ART. 25

**FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

* + 1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
    2. Ai sensi dell’ art. 1, co. 660, della L. 147/2013, il Comune può deliberare, con la deliberazione annuale con cui vengono stabilite le tariffe, ulteriori riduzioni ed esenzioni con copertura disposta con apposite autorizzazioni di spesa e con risorse derivanti dalla fiscalità locale.

**ART. 26**

**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% con un importo minimo di € 3,00 (euro tre/00)*.* E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. In occasione di fiere e mercati svolti nell’ ambito della regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche il versamento verrà effettuato unitamente al versamento dell’ importo dovuto per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**ART. 27**

**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

##### ART. 28

**RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o bollettino postale, ovvero, su richiesta del contribuente tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe vengono stabilite le rateizzazioni annuali di riscossione della Tari e possono essere definite più precise e dettagliate modalità anche in riferimento a quanto previsto dal precedente comma 1.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione, da stabilire con apposita delibera. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00*.*

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nei successivi artt., con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

**ART. 29**

**DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo **devono** dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati **provvedono** a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, oppure dalla data di avvenuta consegna della mail o pec.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente **è obbligato** a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

*Utenze domestiche*

* 1. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  3. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
  4. Numero degli occupanti i locali;
  5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  6. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

*Utenze non domestiche*

1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
4. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
5. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
6. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

1. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
2. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
3. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

**ART. 30**

**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali vigenti alla data di richiesta del rimborso;

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

**ART. 31**

**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1 A norma dell’art.1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo..

**ART. 32**

**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5.Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 33**

**SANZIONI ED INTERESSI**

1. 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni**.** Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge

**ART. 34**

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI) l'istituto dell'accertamento con adesione.

##### ART. 35

## RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata secondo le relative disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate, in conformità alle previsioni rilevanti di cui all’articolo 1, commi da 785 a 814, legge 160/2019.

**ART. 36**

**DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Le dilazioni possono essere concesse, in via eccezionale, a specifica, motivata e documentata domanda del soggetto passivo d’imposta, in comprovate difficoltà economico-finanziarie e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, nei seguenti limiti:

* Fino ad € 100,00 nessuna dilazione;
* Da € 100,01 ad € 600,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili
* Da € 600,01 ad € 1500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
* Da € 1.500,01 ad € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
* Oltre € 3.000,01 fino ad un massimo di 24 rate.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse direttamente dal soggetto incaricato alla riscossione

I soggetti richiedenti la rateizzazione devono comprovare e motivare con ogni mezzo idoneo il loro stato di difficoltà ad onorare le scadenze tributarie, anche mediante relazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali o dell’Assistente Sociale.

Eventuali dilazioni richieste da persone giuridiche devono essere sostenute da idonea relazione a firma di colui che ha la rappresentanza legale dell’azienda, che dimostri lo stato di difficoltà economico-finanziaria documentabile anche attraverso i dati dell’ultimo bilancio.

Nel caso in cui il debito risulti superiore ad euro 3.000,00 e sino a euro 10.000,00 l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria. Tale deposito cauzionale diventa obbligatorio per gli importi oggetto di rateizzazione superiori ad euro 10.000,00.

Non possono godere del beneficio i contribuenti che si trovano al momento della richiesta in condizione di morosità nei confronti dell’ Ente per precedenti dilazioni o rateizzazioni.

##### ART. 37

**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

##### ART. 38

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 39**

**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 40**

**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

**ALLEGATO 1**

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE RIFIUTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO CATEGORIA** | **ATTIVITÀ’ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI** |
| **01** | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| **02** | Campeggi, distributori carburanti |
| **03** | Stabilimenti balneari |
| **04** | Esposizioni, autosaloni |
| **05** | Alberghi con ristorante |
| **06** | Alberghi senza ristorante |
| **07** | Case di cura e riposo |
| **08** | Uffici, agenzie |
| **09** | Banche ed istituti di credito e studi professionali |
| **10** | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| **11** | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| **12** | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista  parrucchiere) |
| **13** | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| **14** | Attività industriali con capannoni di produzione |
| **15** | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| **16** | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie |
| **17** | Bar, caffè, pasticceria |
| **18** | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| **19** | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| **20** | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| **21** | Discoteche, night club |